

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2559/2023 R.G. promossa

da

VINCENZA RIITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmela Mirarchi

-ricorrente-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli

-resistente-

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'odierna ricorrente, premesso di aver esperito azione di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. ai fini del riconoscimento del requisito sanitario necessario per poter fruire della pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n.



118/1971, ha dedotto che, nell'ambito del suddetto procedimento (rubricato al n. 1095/2022 RG), la nominata CTU, dott.ssa Emma Anna Rita Cicone aveva accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione del beneficio assistenziale rivendicato (invalidità al 100%), con decorrenza dal 30.11.2021 (ossia, dalla data della domanda amministrativa); che, a seguito della mancata contestazione delle risultanze dell'elaborato medico-legale, veniva emesso decreto di omologa del 28.6.2023, notificato all'INPS in data 29.6.2023; che, inoltre, in data 21.7.2023 veniva trasmessa all'Istituto l'ulteriore documentazione per la liquidazione della pensione (modello AP70); che, tuttavia, l'INPS, non aveva ancora provveduto al pagamento della prestazione.

1.1. Ha, quindi, chiesto la condanna della parte resistente alla corresponsione dei ratei di pensione di inabilità civile, ex art. 12 l. n. 118/1971, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

2. Costituendosi in giudizio, l'INPS ha dedotto di aver proceduto alla liquidazione della prestazione richiesta in data 8.11.2023, ponendo in pagamento, unitamente al rateo di dicembre 2023 (ed alla tredicesima mensilità 2023), tutti gli arretrati dovuti dal dicembre 2021. Ha affermato, inoltre, che la pensione risulta regolarmente in pagamento. Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ritenendo che sugli arretrati non sono dovuti accessori, essendo intervenuta la liquidazione nei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.

3. Parte ricorrente ha, invece, insistito sulla domanda di condanna dell'INPS al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati della pensione, nonché delle spese di lite.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo pacifica tra le parti e documentata (cfr. all. nn. 2-3 del fascicolo dell'INPS) la circostanza dell'intervenuto pagamento della prestazione assistenziale rivendicata a far data dal dicembre 2021, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne la sorte capitale.



5. Quanto agli interessi, in relazione ai quali permane conflitto tra le parti, occorre richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le persuasive motivazioni rese in analoga fattispecie da Corte d'appello di Bari – sez. lav., sent. n. 1076/2024: «se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis c.p.c. (5° comma, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (6° e 7° comma), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l'INPS in sede amministrativa. In proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa “agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni” (5° comma, seconda parte). Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all'INPS per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della Cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario; è necessaria la notificazione – si direbbe – *in executivis da parte dell'assistibile*. Ma tale adempimento non basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l'INPS, mediante il sollecito inoltrato all'ente previdenziale gestore, nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert COD.AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto. Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell'INPS. Come ulteriore possibile sviluppo, si aggiunge che, *se nella fase amministrativa dopo l'ATP, l'INPS neghi le altre componenti indispensabili ai fini del riconoscimento e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice*,



mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria. Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma. La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l'INPS eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite; b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con l'effetto della cessazione della materia del contendere; c) l'assistibile può privilegiare la forma processuale del ricorso per decreto ingiuntivo».

5.1. In altre parole, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, ultima parte, c.p.c. è innanzitutto il decreto di omologa che deve essere «notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni». Dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all'INPS per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e per il pagamento della stessa, è necessaria la notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, oltre che, come si è spiegato in precedenza, del Mod. AP70.

5.2. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che: l'odierna ricorrente ha notificato all'INPS il decreto di omologa in data 29.6.2023 (docc. nn. 3/4 del fascicolo di parte ricorrente) ed ha trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei presupposti per la liquidazione della pensione il 21.7.2023 (doc. n. 6). Ne consegue che, dovendo essere fatto decorrere da tale ultima data lo spatium deliberandi di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, co. 5, c.p.c., la liquidazione effettuata in data 8.11.2023 (doc. n. 2 del fascicolo INPS) e posta in pagamento nella prima successiva mensilità utile di dicembre 2023 (doc. n. 3 del fascicolo INPS) è intervenuta tempestivamente e, pertanto, gli interessi sui ratei arretrati non sono dovuti, non essendo configurabile una mora dell'Istituto.



6. Quanto al governo delle spese di lite, per le stesse motivazioni appena esposte e considerato che il deposito del ricorso è avvenuto proprio in data 8.11.2023 (ossia, quando ancora era in essere il termine di 120 giorni per provvedere alla liquidazione), si procede alla loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale;
- rigetta la domanda relativa agli interessi legali;
- compensa le spese di lite.

Catanzaro, 21/02/2025

Il Giudice del lavoro

Stefano Costarella

